



# Comune di San Procopio

Città Metropolitana di Reggio Calabria

COPIA	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 25 DEL 29 DICEMBRE 2022
OGGETTO	<b>APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023</b>

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

L'anno duemilaventidue il giorno *ventinove* del mese di *dicembre* alle ore 17,00, si è riunita la Giunta comunale, a mezzo collegamento con piattaforma Whats app, convocata nelle forme di legge, nelle persone di:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
<b>Avv. Francesco Posterino</b>	Sindaco	SI	
<b>Domenica Leonello</b>	Vice Sindaco		SI
<b>Dott. Antonio Carone</b>	Assessore	SI	

Presenti: 2 Assenti: 1 (Domenica Leonello)

Partecipa alla seduta a distanza il Segretario comunale Dott. Pietro Emilio;

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità contabile;

sono stati espressi pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

**Premesso** che sulla scorta di conforme richiesta avanzata dai cittadini, è stato ripristinato il servizio di trasporto scolastico verso le sedi di Sinopoli, interrotto nell'anno scolastico 2022, stipulando apposita convenzione con il Comune di Sinopoli;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Municipale n. 23 del 29/12/2022 di approvazione schema di convenzione per il trasporto scolastico tra i Comuni di Sinopoli e San Procopio;

**Ravvisata** l'esigenza di dover provvedere alla determinazione delle tariffe del servizio di che trattasi, avuto riferimento al servizio di che trattasi, per l'anno scolastico 2022-2023, si appalesa in via preliminare l'esigenza di dirimere la questione circa le modalità di copertura dei relativi costi, al fine di stabilirne la misura tariffaria;

**Richiamata** la riguardo la deliberazione n. 25 rimessa dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti in sede di Adunanza del 7 ottobre 2019, a riscontro di apposita questione di massima rimessa dall'ANCI, con cui detta Associazione richiedeva apposito parere in ordine alla modalità di copertura finanziaria dei costi del servizio di trasporto scolastico e, nello specifico, se *«la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»*;

**Dato atto** che l'Anci si sofferma in particolare sulle conclusioni a cui sono, di recente, pervenute le Sezioni regionali di controllo per il Piemonte e per la Puglia, con le deliberazioni, rispettivamente, n. 46/2019/SRCPIE/PAR e n. 76/2019/PAR. Sebbene in entrambe si affermi che *«la natura di servizio pubblico, in quanto oggettivamente rivolto a soddisfare esigenze della collettività, comporta, pertanto, che per il trasporto scolastico siano definite dall'Ente adeguate tariffe a copertura dei costi, secondo quanto stabilito dall'articolo 117 del 4 Tuel»*, con la conseguenza che la sua copertura finanziaria deve avvenire mediante i corrispettivi versati dai richiedenti il servizio, attraverso una quota *«che, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, deve essere finalizzata ad assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio»* (in termini, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 46/2019/SRPIE/PAR cit.), non si esclude la possibilità di ricomprendere, tra le risorse volte ad assicurare l'integrale copertura dei costi, *«le contribuzioni regionali e quelle autonomamente destinate dall'ente nella propria autonomia finanziaria purchè reperite nel rispetto della clausola d'invarianza finanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri (...), con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza»* (in termini, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 79/2019/PAR cit.);

**Rilevato** che:

- a seguito di detta richiesta di parere, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, dopo aver ricostruito il quadro normativo in cui si colloca l'erogazione del servizio di trasporto scolastico comunale, perveniva alle pregiudiziali considerazioni che il servizio di trasporto scolastico non può essere qualificato come *«trasporto pubblico locale»*, in quanto privo degli elementi qualificanti di questo, e che il servizio di trasporto scolastico non è riconducibile alla normativa dei servizi pubblici a domanda individuale, di cui all'elenco contenuto al Decreto ministeriale 31 dicembre 1983, concernente normativa dei servizi pubblici a domanda individuale. Così perveniva a ricondurre il trasporto scolastico ad un servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio la cui mancata fruizione può, di fatto, inibire allo studente il raggiungimento della sede scolastica, con conseguente illegittima compressione del diritto costituzionalmente garantito;

- da una lettura coordinata degli artt. 1, 2, 3 e 5 del d.lgs. n. 63/2017 che detta le disposizioni per rendere effettivo il diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, i richiamati articoli di legge qualificano i servizi essenziali, i beneficiari degli stessi nonché le modalità di erogazione del servizio di

dell'obbligo", appartenenti alla fascia di età più giovane, al fine di consentire loro la possibilità di raggiungere la sede più vicina in cui possono usufruire del servizio scolastico;

- che il servizio di che trattasi, per le sue peculiari caratteristiche, assolve alle funzioni di servizio pubblico essenziale posto a garanzia del diritto allo studio, diritto contemplato e garantito dalla Carta Costituzionale, la cui erogazione, nella ricorrenza dei presupposti di legge, deve essere assicurata da tutti i soggetti costituenti la Repubblica Italiana (art. 114 Cost.) sulla base del principio di sussidiarietà verticale, in conformità al quale l'erogazione del servizio spetta all'Ente Locale, in quanto soggetto più prossimo al cittadino. La norma stessa, poi, stabilisce che, al pari degli altri servizi contemplati nell'art. 2 (mensa, fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi, quelli per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per l'istruzione domiciliare), il servizio di trasporto scolastico può essere erogato in forma gratuita, oppure con contribuzione delle famiglie;

**Dato atto** che sulla base di dette premesse, la Corte adita perveniva alle seguenti determinazioni conclusive:

- *“non si esclude né la possibile erogazione a titolo gratuito del servizio, né la possibile gradazione della contribuzione delle famiglie in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui le stesse versano. Detti servizi, infatti, essendo rimessi all'autonomia degli enti locali nei limiti delle risorse disponibili, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, così come precisato nella Relazione Tecnica a corredo della legge in esame”;*

- *la disciplina legislativa non impone la copertura del servizio a totale carico dell'utenza. Riprova ne è la previsione espressa della clausola di invarianza finanziaria («l'erogazione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati») che, diversamente opinando, non avrebbe avuto alcuna utilità e, anzi, sarebbe stata incongruente con la previsione di una copertura integrale del costo del servizio da parte dei beneficiari;*

- *quanto, poi, al servizio di trasporto scolastico di cui all'art. 5, co. 2, le modalità di erogazione e di copertura sono già stabilite dalla norma: il servizio è assicurato ad istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, fermo restando che l'erogazione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati. Anche in tale caso, la disciplina legislativa non impone la copertura del servizio a totale carico dell'utenza. Riprova ne è la previsione espressa della clausola di invarianza finanziaria («l'erogazione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati») che, diversamente opinando, non avrebbe avuto alcuna utilità e, anzi, sarebbe stata incongruente con la previsione di una copertura integrale del costo del servizio da parte dei beneficiari;*

- *dal ricostruito quadro normativo di riferimento e dall'esame delle finalità perseguite dal legislatore con la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, emerge che, se da un lato la copertura dei servizi pubblici generali e di quelli a domanda individuale o ad istanza di parte, deve avvenire in equilibrio economico-finanziario ai sensi dell'art. 117 TUEL, dall'altro la fruibilità del servizio di trasporto scolastico comunale è rilevante ai fini della concreta implementazione di misure che garantiscano il diritto allo studio, tutelato a livello costituzionale dagli artt. 3, 33 e 34 Cost. e da intendersi nel senso di possibilità, per chiunque ed a prescindere dalla sua situazione economica, di accedere al sistema scolastico: diritto cui lo Stato deve far fronte atteso che l'art. 3 Cost. pone a suo carico l'onere di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Si ricorda tra l'altro che, come in precedenza già precisato, «l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita» (art. 34 Cost.);*

**Rilevato** che l'adita Corte perveniva così all'enunciazione delle sue conclusioni in relazione alla questione deferita dall'ANCI, evidenziando che «Gli Enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)

*e della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza. Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l'Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purchè individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano»;*

**Ravvisata** pertanto l'opportunità, alla luce del superiore parere articolato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti, di assumere le seguenti tariffe del servizio di trasporto scolastico per il residuo temporale dell'anno scolastico 2021-2022, e di seguito rappresentate:

**○ SERVIZIO ANDATA E RITORNO**

- € 30,00 per utente;
- € 50,00 per due utenti, componenti del medesimo nucleo familiare;
- € 65 per tre utenti, componenti del medesimo nucleo familiare.

Con voti favorevoli all'unanimità resi per alzata di mano;

**DELIBERA**

- di disporre, come dispone, e per le motivazioni esposte in narrativa, che quivi si intendono riportate, le seguenti tariffe del servizio di trasporto scolastico per il residuo temporale dell'anno scolastico 2022-2023, e di seguito rappresentate:

**○ SERVIZIO ANDATA E RITORNO**

- € 30,00 per utente;
- € 50,00 per due utenti, componenti del medesimo nucleo familiare;
- € 65 per tre utenti, componenti del medesimo nucleo familiare.

- Di rendere con ulteriore votazione unanime e separata il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
*f.to Avv. Francesco Posterino*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to Dott. Pietro Emilio*

=====

PARERE FAVOREVOLE  
In ordine alla regolarità tecnica  
**IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA**  
*f.to Dott. Giuseppe De Luca*

PARERE FAVOREVOLE  
in ordine alla regolarità contabile  
**IL RESPONSABILE AREA CONTABILE**  
*f.to Dott. Antonio Marino*

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**  
*f.to Pasquale Tripodi*

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la su estesa deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio, giusta attestazione del Messo Comunale, per quindici giorni consecutivi, senza opposizioni.
- E' divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 (trascorsi 10 giorni della pubblicazione).
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to Dott. Pietro Emilio*

=====

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Pietro Emilio

